

N. 70 — Sentenza 2 aprile 1982 Pag. 647

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale —
Questione relativa a norme sui procedimenti parlamentari
di accusa — Legge 25 gennaio 1962, n. 20, art. 15 (ipotesi
di preclusione dell'azione penale innanzi all'autorità giudi-
ziaria ordinaria o militare) — Sua abrogazione *ex nunc* ad
opera della legge 10 maggio 1978, n. 170 — Non re-
troagisce nei confronti di procedimenti ormai esauriti —
Sussistenza della rilevanza nel caso di specie.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale —
Legge 25 gennaio 1962, n. 20, art. 15 — Ipotesi di deli-
berazione di non doversi procedere contro un ministro —
Effetti nei confronti di altri soggetti imputabili per gli
stessi fatti.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale —
Questione relativa a norme sui procedimenti parlamentari
di accusa — Legge 25 gennaio 1962, n. 20, art. 15 — Li-
miti soggettivi della preclusione — Questa si determina nel-
la misura in cui sia stata fatta operare la connessione dei
procedimenti — Non sono violati gli artt. 3, 25, primo com-
ma, 96, 101, 102 e 104 della Costituzione — Esclusione di
illegittimità costituzionale — Altri parametri richiamati
(artt. 90, 112 e 134), ma estranei al giudizio *a quo* — Inam-
missibilità.

N. 71 — Sentenza 2 aprile 1982 » 661

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale —
Costituzione in giudizio della Regione — Inosservanza del
termine (anche a tener conto della sospensione disposta dal-
l'art. 4 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, conv. in legge
22 dicembre 1980, n. 874).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale —
Regione Campania — Legge regionale 30 dicembre 1980 —
Classificazione alberghiera — Preteso contrasto con l'art.
117, primo comma, della Costituzione — Identità della que-
stione con altra già decisa (sent. n. 70/1981) — Esclusione
di illegittimità costituzionale.

N. 72 — Sentenza 2 aprile 1982 » 665

Imposte e tasse — INVIM — D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643, art. 6, secondo comma — Imposta dovuta all'atto del-
l'alienazione a titolo oneroso — Incremento del valore del-

N. 84 — Sentenza 16 aprile 1982 Pag. 745

Responsabilità civile — Danni cagionati dalla circolazione di veicoli che, non soggetti all'obbligo di assicurazione, siano, tuttavia, assicurati presso imprese che, al momento del sinistro o successivamente, siano in istato di liquidazione coatta — Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma primo — Non prevede il risarcimento a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada — Non si configura violazione del principio di eguaglianza (e del criterio di ragionevolezza) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Responsabilità civile — Danni cagionati dalla circolazione di veicoli che, non soggetti all'obbligo di assicurazione, siano, tuttavia, assicurati presso imprese che, al momento del sinistro o successivamente, siano in istato di liquidazione coatta — Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma secondo — Sfera dei danni coperti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada — Esclusione dal risarcimento di danni che siano inferiori a lire centomila — Non è violato il principio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 85 — Ordinanza 16 aprile 1982 » 755

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma — Pensione di vecchiaia e superstiti erogata dalla Gestione speciale artigiani — Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. *a*, e legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 — Pensione di invalidità INPS ai titolari di pensione diretta della Cassa di previdenza dipendenti enti locali — Esclusione dell'integrazione al minimo in entrambi i casi — Questioni già decise, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza di accoglimento (n. 34/1981) — Manifesta infondatezza.

N. 86 — Sentenza 7 maggio 1982 » 759

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Legge 20 dicembre 1973, n. 831 — Sistema di nomina a magistrato di cassazione — Impugnativa di norme correlate alla norma applicabile nel giudizio *a quo* e dell'intera legge — Difetto di pregiudizialità della questione (art. 23 legge n. 87 del 1953) — Inammissibilità.

maggiore (10 anni) rispetto a quello fissato da leggi statali (5 anni) — Disparità razionale e non arbitraria di trattamento — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regioni — Competenza legislativa — Disciplina diversa, in relazione a particolari esigenze locali, da quella nazionale, nel rispetto dei limiti costituzionali (art. 117) o statutari — Ammissibilità — Legge reg. sic. 5 novembre 1973, n. 38 — *Ratio* — Adattamento della normativa alle particolari condizioni del momento in Sicilia.

N. 83 — Sentenza 16 aprile 1982 Pag. 735

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione Lazio — Urbanistica — Vincoli di inedificabilità nei territori costieri — Decadenza delle licenze edilizie rilasciate — Legge reg. Lazio 2 luglio 1974, n. 30, artt. 1, lett. *a* e *b*, 2, 3 e 8 — Assunta inosservanza dei principi fondamentali della legislazione statale e violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Cost., art. 3 — Violazione dedotta in modo generico ed in via meramente consequenziale ad altra norma della Costituzione — Esclusione.

Regioni — Potestà legislativa — Limiti — Costituzione, art. 117 — Principi fondamentali della legislazione statale — Distinzione dagli specifici disposti legislativi — Obbligo di conformarsi ai criteri generali della disciplina statale in una determinata materia.

Urbanistica — Misure di salvaguardia — Finalità — Previsione legislativa — Ammissibilità — Inesistenza di un principio fondamentale che riservi tale previsione agli strumenti urbanistici — Decadenza delle licenze rilasciate — Discrezionalità legislativa nel prevederla — Inesistenza di un principio fondamentale che la vieti.

Urbanistica — Misure di salvaguardia — Decorrenza — Inesistenza di un principio fondamentale che colleghi tale decorrenza alla previa adozione di uno strumento urbanistico.

Urbanistica — Misure di salvaguardia — Licenze edilizie già rilasciate — Sopravvenuta inefficacia non limitata ad intervenute contrastanti previsioni urbanistiche — Non costituisce principio fondamentale nella materia (art. 117 Cost.).

giurisdizionale né abilitato ad adottare provvedimenti sulla competenza e sul rito afferenti alla sezione — Inammissibilità — Fattispecie — Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 70 (ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

N. 81 — Sentenza 16 aprile 1982 Pag. 717

Trasporto aereo — Regole relative al trasporto aereo internazionale — Responsabilità del vettore — Risarcimento del danno — Limiti — Assunta disparità di trattamento rispetto alla responsabilità derivante da trasporto terrestre e marittimo e tra gli aventi diritto al risarcimento e conseguente lesione dell'art. 2 della Costituzione — Convenzione di Varsavia (resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841), art. 22, successivamente modificato, e Cod. nav., art. 943 — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Norma applicabile al giudizio *a quo* — Omessa individuazione — Impugnazione di norme diverse con autonomo campo di operatività — Convenzione di Varsavia, art. 22, e Cod. nav., art. 943 — Irrituale proposizione della questione — Inammissibilità.

N. 82 — Sentenza 16 aprile 1982 » 729

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Urbanistica — Vincoli di inedificabilità a contenuto espropriativo — Termine di durata — Previsione — Indennizzo ai proprietari — Non è previsto — Legittima alternatività tra le due previsioni (sent. n. 55/1968) — Leggi 19 novembre 1968, n. 1187, artt. 1, 2, 5; 30 novembre 1973, n. 756, art. 1; legge reg. sic. 5 novembre 1973, n. 38 — Assunta violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, e 136 della Costituzione e 14 dello statuto reg. sic. — Errato presupposto interpretativo del giudice *a quo* — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Urbanistica — Vincoli di inedificabilità a contenuto espropriativo — Termine di durata o indennizzo ai proprietari — Alternativa tra l'uno e l'altro (sent. n. 55/1968).

Regione siciliana — Urbanistica — Vincoli di inedificabilità a contenuto espropriativo — Termine di durata — Legge reg. sic. 5 novembre 1973, n. 38 — Previsione di un termine

N. 79 — Sentenza 16 aprile 1982 Pag. 701

Armi — Controlli — Divieti e sanzioni — Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo e terzo comma — Assunta astrattezza e genericità della disposizione e conseguente violazione del principio di tipicità della fattispecie penale — Ampliamento, nella specie, della nozione di arma impropria per la tutela dell'ordine pubblico — Non è violato l'art. 25, secondo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Armi — Controlli — Divieti e sanzioni — Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, terzo comma — Armi improprie — Contrapposizione tra strumenti ed oggetti atti ad offendere (con previsione di attenuante nei casi di lieve entità riferibile al porto di soli oggetti) — Assunta lesione degli artt. 3 e 25 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Armi — Controlli — Divieti e sanzioni — Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo comma — Armi improprie — Assunta genericità della formulazione — Non contrasta con il requisito di tassatività prescritto, per l'adozione dei provvedimenti di pubblica sicurezza, dall'art. 13 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Armi — Controlli — Divieti e sanzioni — Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo comma — Assunta indeterminatezza della natura di armi improprie e conseguente lesione del diritto dei cittadini di riunirsi « senza armi » — Sussistenza di idonei criteri di individuazione — Non è violato l'art. 17, primo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Leggi penali — Principio di legalità — Cost., art. 25, secondo comma — Interpretazione — Riserva di legge — Descrizione (anche non rigorosa, ma sommaria o con uso di espressioni meramente indicative) del fatto — Compito dell'interprete — Riguardo allo scopo perseguito dal legislatore.

Libertà personale — Cost., art. 13, secondo comma — Provvedimenti provvisori adottati dalla pubblica sicurezza — Condizioni e garanzie sostanziali e processuali — Necessità ed urgenza — Criterio di valutazione.

N. 80 — Sentenza 16 aprile 1982 » 713

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legittimazione a sollevarlo — Presidente della sezione di sorveglianza del tribunale di Roma — Non è autonomo organo

D.L. 12 novembre 1979, n. 571 (conv. in legge 12 gennaio 1980, n. 2) — Modificazione della disciplina impugnata — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Contenzioso tributario — Commissioni tributarie — Acquisizione di elementi conoscitivi tecnici — Nomina del consulente tecnico — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 35 e 39 — *Jus superveniens*: D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 23 — Modificazione della disciplina impugnata — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 76 — Ordinanza 2 aprile 1982 Pag. 683

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Espropriazione per pubblica utilità — Seconda Università statale di Roma — Legge 22 novembre 1972, n. 771 — *Jus superveniens*: legge 3 aprile 1979, n. 122 — Termini per il compimento dell'opera — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 77 — Sentenza 16 aprile 1982 » 687

Processo penale — Conflitti di giurisdizione e di competenza — Cod. proc. pen., art. 51 — Casi di conflitto — Presupposto — Contemporanea pendenza di procedimenti connessi — Difetto nella specie — Anteriore decisione di giudice militare già passata in giudicato senza applicazione dell'art. 264 Codice penale militare di pace — Non sussiste violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 78 — Sentenza 16 aprile 1982 » 693

Industria e commercio — Piccole e medie industrie — Agevolazioni — D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 31 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034) — Massimale retributivo per la corresponsione degli assegni familiari — Beneficio della riduzione — Distinzione tra imprese esistenti alla data di entrata in vigore della legge ed imprese successivamente costituite — Non determina disparità di trattamento — Giustificazione (finalità economiche perseguite dal legislatore) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa — Profilo della sua invocabilità a proposito di diritto (azione di disconoscimento della paternità) dalla discutibile natura processuale — Impregiudicatezza.

Legge — Valori concorrenti nella disciplina di una materia in relazione all'evoluzione della coscienza sociale — Determinazione del loro rapporto — Competenza del legislatore.

N. 65 — Sentenza 26 marzo 1982 Pag. 607

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Friuli-Venezia Giulia — Legge regionale 28 settembre 1976 — Camere di commercio — Stato giuridico e trattamento economico del relativo personale — Applicazione delle stesse norme concernenti il personale regionale — Sostanziale affinità con la disciplina stabilita per il personale statale — Assunta violazione di una pretesa autonomia normativa delle Camere di commercio — Insussistenza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Friuli-Venezia Giulia — Legge regionale 28 settembre 1976 — Ordinamento delle Camere di commercio — Mancanza di una puntuale disposizione statutaria nella materia (a differenza che nello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige) — Soggezione, in quanto enti pubblici locali, ai poteri regionali di supremazia (criterio già seguito nelle norme di attuazione e nella giurisprudenza) — Riferimento alla disciplina legislativa statale attualmente in vigore — Esclusione (alla stregua di essa) di illegittimità costituzionale.

Regioni — Funzioni amministrative e legislative — Parallelismo (a fini di legalità dell'amministrazione).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Oggetto — Censure nuove non corrispondenti ai motivi del ricorso e indicazione di nuovi parametri (impugnazione di norme regionali relative alla competenza e non anche all'esercizio di questa) — Inammissibilità.

N. 66 — Ordinanza 26 marzo 1982 » 621

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — IRPEF — Detrazioni — Legge 12 no-

vembre 1976, n. 751, art. 1, u. co. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione — Questione già decisa con sentenza di accoglimento (n. 49/1981) — Manifesta infondatezza.

N. 67 — Ordinanza 26 marzo 1982 Pag. 625

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Tutela del lavoro a domicilio — Legge 18 dicembre 1973, n. 877, art. 1, primo comma — Assunta illegittimità per vizio del procedimento di formazione — *Jus superveniens*: legge 16 dicembre 1980, n. 858 (interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge impugnata) — Necessità di un nuovo esame della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 68 — Ordinanza 26 marzo 1982 » 629

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — INVIM — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 — Consente che sia tassato anche l'incremento di valore dovuto esclusivamente a svalutazione monetaria — Questione già dichiarata non fondata — Successiva modifica legislativa con disposizioni applicabili anche ai rapporti anteriori e non ancora definiti — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 69 — Sentenza 2 aprile 1982 » 633

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Identificazione da parte della Corte.

Procedure concorsuali — Fallimento — R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99, ultimo comma — Sentenze rese su crediti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie — Inapplicabilità — Profili di irrazionalità — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Giurisdizione — Doppio grado — Non è costituzionalmente garantito fuori dell'area segnata dall'art. 125, secondo comma, della Costituzione.

Interpretazione — Diritto vivente — Non equivale sempre a diritto conforme alla Costituzione.

Ordinamento giudiziario — Magistrati — Stato giuridico — Nomina a magistrato di cassazione e conferimento delle relative funzioni — Copertura dei posti vacanti — Ordine di collocamento in ruolo — Legge 20 dicembre 1973, n. 831, artt. 7 e 10 — Violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia (artt. 97 e 105 Cost.) e dell'art. 107, terzo comma, Costituzione — Salvezza del corrispondente trattamento economico — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Amministrazione pubblica — Buon andamento — Cost., art. 97 — Operatività del principio anche con riguardo all'amministrazione della giustizia ed alle previsioni dell'art. 105 della Costituzione.

Ordinamento giudiziario — Distinzione dei magistrati solo per diversità di funzioni — Cost., art. 107, terzo comma — Autonomo significato rispetto alla previsione dell'art. 101 cpv. — Divieto di qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione dei magistrati, non sorretta da alcuna ragione di ordine funzionale.

Ordinamento giudiziario — Riforme legislative — Oggetto — Funzioni e giudici di merito — Ammissibilità — Funzioni costituzionalmente riservate alla Corte di cassazione (Cost., art. 111, secondo e terzo comma) — Preclusione — Magistrati di cassazione — Autonomia considerazione costituzionale (artt. 106, terzo comma, e 135, primo e secondo comma).

Ordinamento giudiziario — Magistrati — Stato giuridico e trattamento economico — Magistrati di Corte d'appello — Idoneità a concorrere all'assegnazione dei posti di magistrato di cassazione risultanti vacanti — Trattamento economico equiparato — Legittimità costituzionale.

Ordinamento giudiziario — Magistrati — Retribuzione — Adeguatezza — Nesso esistente con l'indipendenza degli stessi.

Ordinamento giudiziario — Magistrati — Stato giuridico — Legge 20 dicembre 1973, n. 831, art. 16 — Magistrati di cassazione con anzianità di otto anni dalla nomina — Idoneità alle funzioni direttive superiori — Dichiarazione — Riferimento alla nomina anziché alla dichiarazione di idoneità (*ex* art. 7 legge n. 831) — Illegittimità costituzionale conseguenziale (art. 27 legge n. 87 del 1953).

Ordinamento giudiziario — Magistrati — Stato giuridico — Legge 20 dicembre 1973, n. 831, art. 17 — Nomina alle funzioni direttive superiori, senza conferimento dell'ufficio —

l'immobile — Natura di sicuro indice di capacità contributiva — Asserita violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 73 — Sentenza 2 aprile 1982 Pag. 669

Enfiteusi — Diritto di affrancazione — Miglioramenti al fondo apportati dal proprietario concedente — Legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 1, 4, 5, 13 — Diversità di trattamento giuridico in tema di indennità per i miglioramenti — Estraneità del proprietario concedente alle quattro categorie (enfiteuta, mezzadro, colono, possessore) nei cui confronti si assume violato il principio di eguaglianza e di libertà di iniziativa economica — Difetto di rilevanza — Inammissibilità della questione.

Libertà di iniziativa economica — Rapporto enfiteutico — Non al concedente, ma all'enfiteuta spetta l'iniziativa. (Cost., art. 41).

N. 74 — Sentenza 2 aprile 1982 » 673

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legittimazione a sollevare questioni — Conferma, da parte del pretore, di provvedimento di urgenza ex art. 700 Cod. proc. civile — La relativa pronuncia esaurisce i poteri del giudice — Difetto di legittimazione — Inammissibilità della questione — Fattispecie — Cod. civ., art. 2598, n. 2 (atti di concorrenza sleale).

N. 75 — Ordinanza 2 aprile 1982 » 677

Imposte e tasse — INVIM — Valore imponibile netto — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 14 — Disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento (in relazione al periodo di formazione) — Illegittimità già dichiarata per violazione dell'art. 3 della Costituzione — Artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 dello stesso decreto impugnato — Questione già decisa nel senso della non fondatezza (sent. n. 126/1979) — Insussistenza di nuovi motivi.

Imposte e tasse — INVIM — Imposta dovuta — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 14 e 15 — *Jus superveniens*:

N. 7 — Sentenza 14 gennaio 1982 Pag. 37

Regioni — Cave e torbiere — Legge Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, artt. 1, 5, u. co., 16 e 18, e legge Regione Lombardia 14 giugno 1975, n. 92, artt. 2, 3 e 22 — Regime autorizzatorio su scala generale per la coltivazione dei giacimenti o per il proseguimento delle coltivazioni già in atto al momento dell'entrata in vigore della legge — Conformità ad un principio fondamentale della legislazione statale nella materia *ex* art. 117 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Cave e torbiere — Attività estrattiva a fine di utilità generale — Natura del diritto accordato al proprietario del fondo sulla cava — Suoi limiti (sent. n. 20/1967).

Regioni (ordinarie e speciali) e Province autonome — Competenza legislativa — Cave e torbiere — Accoglimento del regime autorizzatorio per le attività estrattive — Non contrasta con l'art. 42 Costituzione né con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Procedimento amministrativo — Principio del giusto procedimento — Esercizio di poteri discrezionali — Esclusione di giudizi di opportunità — Motivazione dei provvedimenti riferita alla tutela di specifici interessi pubblici — Ulteriori limiti derivanti dalle indicazioni del piano regionale delle attività estrattive sufficientemente specificate — Eventuale inosservanza nel diritto vivente — Possibili successivi rimedi in relazione ai mutati termini normativi.

N. 8 — Sentenza 14 gennaio 1982 » 51

Giustizia amministrativa — Opere pubbliche, impianti e costruzioni industriali — Procedure per l'esecuzione — Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 5, u. co. — Inappellabilità delle ordinanze del TAR sulla domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato — Contrasta con il principio *ex* art. 125, secondo comma, Costituzione sul doppio grado di giudizio nella giurisdizione amministrativa (applicabile anche nei giudizi incidentali cautelari oltre che a quelli di merito) — Illegittimità costituzionale.

Giurisdizione in generale — Doppio grado — Non ha rilevanza costituzionale (sent. n. 62/1981) — Diverso orientamento quando si tratta di questioni attinenti alla giustizia amministrativa — Costituzione, art. 125, secondo comma: TAR giudici di primo grado, soggetti al giudizio di appello

Salvezza del corrispondente trattamento economico — Illegittimità costituzionale conseguenziale (art. 27 legge n. 87 del 1953).

Ordinamento giudiziario — Magistrati — Stato giuridico — Legge 20 dicembre 1973, n. 831, art. 19, secondo comma — Nomina alle funzioni superiori — Contestualità al conferimento del relativo ufficio — Mancata previsione — Illegittimità costituzionale conseguenziale (art. 27 legge n. 87 del 1953).

N. 87 — Sentenza 7 maggio 1982 Pag. 787

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Intervento del presidente del Consiglio dei ministri — Termine — Deduzioni tardive — Irricevibilità — Intervento spiegato in altri giudizi aventi ad oggetto la stessa questione — Non rimette in termini il presidente — Ipotesi di « conversione » dell'intervento — Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, ultimo comma).

Consiglio superiore della magistratura — Composizione e sistema elettorale — Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 23, secondo comma (sostituito dall'art. 3 legge 22 dicembre 1975, n. 695) — Magistrati di cassazione — Posti ad essi riservati — Possibile assegnazione a magistrati che abbiano conseguito la nomina ma non esercitino le rispettive funzioni — Contrasto con gli artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale parziale.

Consiglio superiore della magistratura — Composizione — Cost., art. 104, quarto comma — Interpretazione — Membri togati — Divieto di escludere qualsiasi categoria di magistrati quanto all'elettorato attivo o passivo — Non esaurisce il contenuto del precetto — Esige la distinzione dei magistrati eleggibili per categorie — Individuazione di queste ai fini della composizione del Consiglio — Discrezionalità del legislatore (anche in ordine alla entità della riserva di posti spettanti ai magistrati di cassazione).

Consiglio superiore della magistratura — Composizione e sistema elettorale — Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 23, secondo comma (sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695) — Magistrati di appello — Posti ad essi riservati — Possibile assegnazione a magistrati di appello che abbiano conseguito la nomina, ma non esercitino le rispettive funzioni — Posizione diversa (e funzioni costituzionalmente

non rilevanti) rispetto alla categoria dei magistrati di cassazione — Discrezionalità del legislatore — Non sono violati gli artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 88 — Sentenza 27 aprile 1982 Pag. 805

Processo penale — Reati tributari — Imposte dirette — Accertamento delle imposte divenuto definitivo in via amministrativa — Efficacia vincolante per il giudice penale — Legge 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 60 e 21 — Incompatibilità con il principio del libero convincimento del giudice — Violazione degli artt. 101, secondo comma, 24 e 3 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Questione di legittimità — Assunto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione — Implicito riferimento anche all'art. 101, secondo comma, della Costituzione — Oggetto del giudizio — Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 60 — Estensione ad altra disposizione non compresa nella questione sollevata (art. 21, terzo comma).

Imposte e tasse — Accertamento amministrativo in materia tributaria — Effetti nel successivo giudizio penale — Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza.

N. 89 — Sentenza 27 aprile 1982 » 813

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Rilevanza della questione — Giudizio — Evidenza (la norma censurata opera come una paralizzante condizione di procedibilità) — Eccezione di inammissibilità — Rigetto.

Processo penale — Reati tributari — Falsa fatturazione e annotazione nel registro IVA — Condizione di procedibilità — Accertamento dell'imposta divenuto definitivo — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58 (in relazione al quarto comma dell'art. 50) — Reato perfetto in tutti i suoi elementi indipendentemente da ogni accertamento — Deroga al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale — Violazione dell'art. 112 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Processo penale — Reati tributari — Atti fraudolenti al fine di sottrarre redditi all'imposta sul reddito — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, ultimo comma (in relazione al terzo comma, lett. e) — Azione penale — Inizio o proseguimento condizionato alla definizione dell'accertamento delle imposte — Assunta violazione dell'obbligarietà dell'azione penale e degli artt. 112, 3, 53 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Processo penale — Reati tributari — Omessa presentazione della denuncia di un presunto reddito di avviamento — Azione penale — Inizio o proseguimento condizionato all'accertamento del reddito evaso — Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 21, ultimo comma (in relazione all'art. 243 t.u. n. 645 del 1958) — Assunta violazione degli artt. 3 e 53 Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Legge — Applicazione — Inconvenienti — Non rilevano in sede di giudizio di legittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Parametro — Principio di eguaglianza — Mancata indicazione del dato di comparazione — Inidoneità.

N. 90 — Sentenza 27 aprile 1982 Pag. 835

Trasporto di cose — Ferrovie dello Stato — Perdita anche parziale delle cose trasportate — Responsabilità dell'Amministrazione — Risarcimento del danno — Limite massimo previsto — D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 50, n. 1, lett. c, e 52, primo comma — Assunto contrasto con gli artt. 3, 28, 70 e 77 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Delegazione legislativa — Cost., artt. 70 e 77 — Direttive — Trasporto di cose ferroviario — Revisione delle condizioni — Legge delega 27 febbraio 1960, n. 183 — Criteri direttivi — Abbandono dei criteri collegati all'originaria posizione monopolistica del vettore ferroviario — D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 50, n. 1, lett. c, e 52, primo comma — Assunta violazione della delega legislativa — Insussistenza — Adeguamento della norma alle disposizioni degli accordi internazionali in materia — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Trasporto di cose — Ferrovie dello Stato — D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 — Legge speciale derogatoria del regime co-

mune dettato del Codice civile — Non arbitrarietà della disciplina speciale, giustificata dalle peculiari esigenze e condizioni del traffico ferroviario — Parità di trattamento degli utenti — Non è violato il principio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Responsabilità — Atti e fatti compiuti da funzionari e dipendenti pubblici — Cost., art. 28 — D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 — Disciplina del trasporto ferroviario e della responsabilità del vettore — Conformità al precetto costituzionale — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Delegazione legislativa — Norme del decreto delegato — Distinzione tra contrasto ed estraneità alle previsioni del legislatore delegante — Interpretazione della legge da parte della Corte.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Valutazione della rilevanza — Motivazione — Sufficienza se è suffragata da puntuali riferimenti alla fattispecie contenuta nella stessa ordinanza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Restituzione degli atti al giudice *a quo* per *jus superveniens* — Presupposti e limiti.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Autonomia dal giudizio principale di merito — Suo svolgimento nell'interesse pubblico.

Matrimonio — Matrimonio concordatario — Legge 27 maggio 1929, n. 847 (applicazione del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede), art. 12 — Matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio *ex art. 84 Cod. civile* — Non è disposto che non si faccia luogo alla sua trascrizione — Violazione del principio di eguaglianza — Illegittimità costituzionale *in parte qua* — Art. 7 della stessa legge: illegittimità conseguenziale.

N. 17 — Sentenza 21 gennaio 1982 Pag. 159

Matrimonio — Matrimonio concordatario — Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 17 (applicazione del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede) — Cognizione delle cause di nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili — Riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici e procedimento per rendere esecutive le relative sentenze — Sostanziale corrispondenza della disposizione impugnata con l'art. 34 del Concordato (*in parte qua*) — L'eventuale illegittimità della prima non toglierebbe vigore al secondo — Difetto di rilevanza della questione (sent. n. 1/1977) — Inammissibilità.

N. 18 — Sentenza 22 gennaio 1982 » 165

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Rilevanza — Valutazione della sua sussistenza — Riferimento con riguardo non alla singola fattispecie concreta dedotta nel giudizio *a quo*, bensì alla strutturazione generale di un procedimento quale risulta disciplinato in altro ordinamento (tribunali ecclesiastici) — Ammissibilità.

cinanzi al Consiglio di Stato — Giustificazione — Applicabilità sia ai giudizi di merito che a quelli incidentali cautelari.

Giustizia amministrativa — Opere pubbliche, impianti e costruzioni industriali — Procedure per l'esecuzione — Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 5, pen. co. — Ordinanza del TAR di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato — Limite dell'efficacia a sei mesi — Coerenza con la finalità di accelerazione dei procedimenti perseguita dalla legge — Non sono violati gli artt. 3, 24, 103, 113, 97 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 9 — Sentenza 14 gennaio 1982 Pag. 67

Processo penale — Imputato libero — Assistenza all'udienza — Cod. proc. pen., art. 428, primo comma — Non consente la sospensione o il rinvio del dibattimento ove l'imputato, già interrogato, si astenga dal comparire o si allontani dall'udienza per legittimo impedimento — Violazione del diritto di difesa — Illegittimità costituzionale (estesa, in via consequenziale, all'avverbio « soltanto » contenuto nel secondo comma dello stesso art. 428).

Diritto di difesa — Costituzione, art. 24, secondo comma — Interpretazione — Modi di esercizio del diritto — Riserva al legislatore secondo le peculiarità strutturali e funzionali dei singoli procedimenti su un piano di eguaglianza ed in forme idonee.

Diritto di difesa — Costituzione, art. 24, secondo comma — Interpretazione — Difesa tecnica e autodifesa — Rapporti.

N. 10 — Sentenza 14 gennaio 1982 » 77

Processo penale — Provvedimenti da iscriversi nel casellario — Cod. proc. pen., art. 604 — Assunta disparità di vantaggio di coloro che incorrono in reati per i quali è ammessa oblazione — Irrilevanza della questione rispetto ai giudizi di merito — Inammissibilità.

N. 11 — Sentenza 14 gennaio 1982 » 83

Assistenza e previdenza — Giornalisti — Istituto di previdenza della categoria — Legge 20 dicembre 1951, n. 1564,

N. 14 — Ordinanza 14 gennaio 1982	Pag. 105
---	----------

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Segretari comunali e provinciali — D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, artt. 21 e 23 — Assunta violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge 19 maggio 1976, n. 391, modificativa delle disposizioni impugnate — Necessità di un nuovo esame della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 15 — Sentenza 14 gennaio 1982	» 109
--	-------

Processo penale — Carcerazione preventiva — D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 10 (modificato dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15) — Prolunga la durata massima della detenzione prima del giudizio — Assunta irragionevolezza del termine di carcerazione preventiva nella fase tra il deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio e la sentenza di primo grado — Coerenza con l'*occasio* e la *ratio* della legge — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza di rimessione — Indicazione delle norme parametro negli artt. 13, primo, secondo e quinto comma, e 27, secondo comma, della Costituzione — Argomentazione, in realtà imperniata sul principio di ragionevolezza, richiamando non la giurisprudenza della Corte, ma la Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Natura non costituzionale dei precetti di questa e difetto di criteri concreti in essa per delimitare la nozione di ragionevolezza.

Carcerazione preventiva — D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 10 — Prolungamento dei termini — Giudizio sulla idoneità a raggiungere i fini perseguiti dalla norma — Insindacabilità da parte della Corte.

Stato di emergenza — Giustifica limitazioni (« misure insolite ») legittime solo se temporanee, congrue e non producenti una sostanziale vanificazione della garanzia — Necessari provvedimenti coerentemente idonei ad eliminare situazioni di fatto sfavorevoli (« tempi morti »).

Processo penale — Carcerazione preventiva — D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 11 — Applicazione anche ai procedimenti in corso della norma sul prolungamento dei termini (art. 10) — Non sono violati gli artt. 13, primo, secondo e quinto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo

comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Processo penale — Carcerazione preventiva e presunzione di non colpevolezza dell'imputato (Cost., artt. 13, u. co., e 27, secondo comma) — Principi contestualmente previsti e compatibili nel sistema costituzionale.

Libertà personale — Inviolabilità — Carattere eccezionale delle limitazioni — Carcerazioni preventive in corso — Non sono al riparo da leggi posteriori che ne aumentano la durata — Non è estensibile alle norme procedurali l'irretroattività disposta dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione — Scadenza dei termini — Riacquisto immediato della libertà.

Libertà personale — Costituzione, art. 13 — Restrizioni — Casi e modi — Durata della carcerazione preventiva — Coordinamento delle diverse parti del precetto.

Leggi penali — Irretroattività — Costituzione, art. 25, secondo comma — Non si estende dalle leggi penali sostanziali a quelle penali processuali (nella specie: a quelle relative alla carcerazione preventiva, che ha scopi essenzialmente connessi al processo).

Carcerazione preventiva — Finalità — Natura processuale.

Processo penale — Carcerazione preventiva — D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 11 — Prolungamento della durata della detenzione preventiva ai procedimenti in corso — Dubbio se l'asserita disparità di trattamento deriva effettivamente dalla legge o da elementi casuali — Irrilevanza nei giudizi *a quibus* — Inammissibilità.

N. 16 — Sentenza 13 gennaio 1982 Pag. 135

Matrimonio — Matrimonio concordatario — Legge 27 maggio 1929, n. 847 (applicazione del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede), artt. 12 e 16 — Casi e limiti della trascrizione del matrimonio canonico — Difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Rilevanza — Questioni relative a disposizioni applicabili nel giudizio di merito dallo stesso giudice *a quo* — Questioni prospettate sulla base di previsioni, ipotesi e congetture — Inammissibilità.

in cui prevede una pena edittale superiore, nel minimo e nel massimo, a quella *ex art.* 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194 — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 162/1981) — Insussistenza di nuovi motivi — Manifesta infondatezza.

N. 4 — Ordinanza 7 gennaio 1982 Pag. 25

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Veicoli industriali — D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121, terzo comma (modificato dall'art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313) — Circolazione con veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito — Sanzioni — Asserito contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 50/1980) — Insussistenza di nuovi motivi — Manifesta infondatezza.

N. 5 — Ordinanza 7 gennaio 1982 » 29

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinamento giudiziario militare — R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 25, secondo comma — Assunta violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione — *Jus superveniens*: legge 7 maggio 1981, n. 180, abrogante la norma impugnata — Necessità di una nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 6 — Ordinanza 7 gennaio 1982 » 33

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Amministrazione pubblica — Assunzioni obbligatorie — Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 1, 8 e 9 — Assunzione di orfani dei caduti in guerra o degli assimilati a questi — Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata (sent. n. 104/1981) con riferimento all'art. 3 della Costituzione — Non sussiste contrasto neppure con l'art. 41 della stessa — Manifesta infondatezza.

Libertà di iniziativa economica — Cost., art. 41 — Interpretazione — Legittima norme protettive del benessere sociale e restrittive della privata iniziativa (ad es., sull'assunzione obbligatoria).

N. 20 — Sentenza 19 gennaio 1982 Pag. 223

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Soggetti che non furono parti nel giudizio *a quo* — Non possono costituirsi nel giudizio incidentale — Questione sollevata d'ufficio dalla stessa Corte — Eventuale sussistenza di un interesse di quegli stessi soggetti a difendere una posizione già acquisita — Possibilità di costituirsi nel nuovo giudizio.

Università — Misure urgenti — D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 3, primo comma — Consente l'inserimento nei ruoli dei professori con qualifica di straordinario degli « aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794 » — Violazione del principio di eguaglianza — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Università — Misure urgenti — D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 3 — Inquadramento nel ruolo dei professori straordinari — Ne sono escluse alcune categorie di assistenti — Razionalità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 21 — Sentenza 19 gennaio 1982 » 241

Processo penale — Violazione del diritto di difesa incorsa nel giudizio davanti alla Corte di cassazione — Cod. proc. pen., art. 544, terzo comma — Declaratoria di nullità assolute da quella derivanti — È impedito al giudice di rinvio di pronunciarla — Non è leso l'art. 24, secondo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Diritto di difesa — Cost., art. 24, secondo comma — Interpretazione — Modi di esercizio — Adeguamento, da parte del legislatore, alle peculiarità strutturali e funzionali del singolo procedimento — Limiti.

Processo penale — Ordinario procedimento penale — Pronunzie della Corte di cassazione — Insindacabilità — Scelta legislativa in tal senso — Finalità di garantire la definizione del procedimento — Razionalità.

Processo penale — Giudizio di rinvio — Limiti oggettivi — Proponibilità in esso di mezzi di difesa attinenti a *jus superveniens* — Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Processo penale — Giudizi senza contraddittorio — Grave inconveniente la cui valutazione e riduzione è rimessa al legislatore.

art. 1 — Attua per le pensioni dell'INPGI il principio di sostitutività non stabilendo alcuna disparità di trattamento tra giornalisti professionisti e pubblicisti — Non sono violati gli artt. 3 e 38 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Assistenza e previdenza — Giornalisti — Istituto di previdenza della categoria — D.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331, art. 2 — Fondamento della disparità tra giornalisti professionisti e pubblicisti — Atto privo della forza di legge — Inammissibilità.

N. 12 — Sentenza 14 gennaio 1982 Pag. 89

Impiego pubblico — Segretari comunali e provinciali — D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, artt. 21 e 23 — Segretari capo di prima classe aventi titolo all'inquadramento nella dirigenza dal 12 dicembre 1972, ma già anteriormente collocati a riposo — Disparità di trattamento, per la diversa decorrenza, rispetto ad altri cui i benefici sono applicati da data anteriore con effetti positivi in ordine al trattamento di pensione — Fondamento nella obiettiva diversità di situazione — Insussistente violazione dell'art. 76 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legge impugnata — Eventuale interpretazione ed applicazione retroattiva nel giudizio *a quo* ed accertamento degli effetti prodotti da legge successiva — Esulano dalla competenza della Corte.

N. 13 — Ordinanza 14 gennaio 1982 » 101

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Sicurezza pubblica — R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156, e R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 285 — Contravvenzione per questua in luogo pubblico, senza licenza del questore, ad asseriti fini religiosi o politici — *Jus superveniens*: legge 18 novembre 1981, n. 659 (contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), abrogativa delle disposizioni impugnate — Necessità di un nuovo esame della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Competenza della Corte costituzionale — Giudizio di legittimità costituzionale — Atti non aventi forza di legge — Esclusione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Norme di altro ordinamento (nella specie: canonico) — Esclusione — Norme interne di esecuzione ed attuazione delle norme concordatarie.

Stato e Chiesa cattolica — Rapporti — Cost., art. 7 — Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi — Necessaria conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale — Sindacabilità da parte della Corte.

Giurisdizione — Unità — Cost., art. 102, secondo comma — Rapporti tra organi di giurisdizione ordinaria e di giurisdizione speciale — Individuazione nel quadro dell'ordinamento interno — Tribunali ecclesiastici — Estraneità (v. già sent. n. 30/1971).

Giurisdizione statale — Derogabilità — Riserva della giurisdizione — Non risulta da norme espresse della Costituzione, né dai principi generali del nostro ordinamento — Deroghe razionalmente e politicamente giustificabili — Legittimità — Fattispecie — Tribunali ecclesiastici — Loro giurisdizione in materia matrimoniale.

Giudice naturale — È quello precostituito per legge — Fattispecie — Legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (esecuzione dell'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato tra lo Stato e la S. Sede) — Giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale — Non viola l'art. 25 della Costituzione.

Stato e Chiesa cattolica — Concordato — Legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 — Esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato e all'art. 17 della legge (matrimoniale) 27 maggio 1929, n. 847 — Riserva della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici nelle controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili — Assunta violazione degli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione (e del « principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello Stato » da quelli desumibile) — Esclusione di illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Tutela giurisdizionale — Diritto ad essa — Rientra fra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e va ascritto (nel suo nucleo più ristretto ed essenziale) ai principi supremi del nostro ordinamento costituzionale.

Stato e Chiesa cattolica — Concordato — Legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, sesto comma, del Concordato e all'art. 17, secondo comma, della legge (matrimoniale) 27 maggio 1929, n. 847

terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione — *Jus superveniens*: legge 11 luglio 1978, n. 382 (norme di principio sulla disciplina militare) — Necessità di una nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 26 — Sentenza 8 febbraio 1982 Pag. 269

Referendum abrogativo — Oggetto — D.L. 1° febbraio 1977, n. 12 (convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977, n. 91), artt. 1 e 1 *bis* — Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza — Non rientra in alcuna delle materie sottratte a *referendum* dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione — Univocità, chiarezza e semplicità del quesito — Ammissibilità della richiesta di *referendum*.

Leggi tributarie — Elementi indispensabili per la qualificazione di una legge come tale — Difettano nella disciplina per l'applicazione dell'indennità di contingenza (D.L. 1° febbraio 1977, n. 12, artt. 1 e 1 *bis*, convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91).

Referendum abrogativo — Limiti espressi dall'art. 75 della Costituzione — Sussistenza di ulteriori limiti logico-sistematici desunti secondo un criterio di interpretazione estensiva seguito dalla Corte — Esclusione di interpretazioni analogiche.

N. 27 — Sentenza 8 febbraio 1982 » 279

Referendum abrogativo — Oggetto — Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), limitatamente a parole od espressioni contenute in alcune sue disposizioni — Non rientra in alcuna delle materie sottratte a *referendum* dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione — Insussistenza, peraltro, dei requisiti di omogeneità della richiesta e della univocità delle conseguenze abrogative — Inammissibilità della richiesta.

Referendum abrogativo — Limiti impliciti indicati dalla Corte con riguardo ai quesiti plurimi — Puntuale applicazione in precedenti pronunce (sent. nn. 16/1978; 26, 27, 28 e 29/1981) — Non sussiste analogia nel caso di specie (difetto di omogeneità ed univocità).

BIBLIOTECA	
SEI	2
	28

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME LIX

1982

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

no violati gli artt. 24, 113 e 53 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa — Cost., art. 24 — Interpretazione — Non vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali — Procedure differenziate in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio — Potestà cautelare — Non sussiste in forma generale, ma solo nei casi stabiliti dalla legge (nella specie: sospensione della esecutorietà degli atti della p.A.) — Legittimità (anche dell'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E).

Tutela giurisdizionale — Effettività — Non è pregiudicata dalla mancata previsione di una misura cautelare, né include necessariamente un potere di sospensione della esecutorietà degli atti della p.A.

Giurisdizione tributaria — Non rientra nella giurisdizione di annullamento.

Imposte e tasse — Capacità contributiva — Nozione — Cost., art. 53 — Interpretazione.

N. 64 — Sentenza 26 marzo 1982 Pag. 591

Famiglia — Disconoscimento della paternità — Termine per l'esercizio dell'azione — Legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 229 — Non prevede la proponibilità dell'azione da parte del padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in una particolare ipotesi di adulterio della moglie — Diversità del trattamento riservato al padre rispetto al figlio ed alla moglie quanto al termine per l'esercizio della stessa azione — Irrazionalità — Violazione dell'art. 3 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Famiglia — Disconoscimento della paternità — Azione riconosciuta *ex novo* alla madre ed al figlio — Cod. civ., art. 244 (modificato dall'art. 95 della legge 19 maggio 1975, n. 151) — Decorrenza dei termini per l'esercizio — Assunta lesione del diritto di difesa del padre — Validità degli argomenti già addotti dalla Corte con sent. n. 249/1974 — Preminenza accordata dal legislatore al « *favor legitimitatis* ».

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Cost., art. 3 — Interpretazione — Diverso trattamento di situazioni non eguali — Legittimità.

— Esecuzione della sentenza dei tribunali ecclesiastici che pronuncia la nullità del matrimonio trascritto agli effetti civili — Non è previsto che alla Corte d'appello spetti accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia assicurato alle parti il diritto di azione e di difesa e che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Disposizioni impugnate — Interpretazione giurisprudenziale innovatrice ma non decisamente prevalente su quella accolta dalle ordinanze di rimessione — Decisione della Corte pronunciata in relazione all'interpretazione sostenuta dal giudice *a quo*.

Ordine pubblico — Nozione — Presidio della sovranità dello Stato (Cost., artt. 1, secondo comma, e 7, primo comma).

Stato e Chiesa cattolica — Concordato — Legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato e all'art. 17 della legge (matrimoniale) 27 maggio 1929, n. 847 — Provvedimento ecclesiastico di dispensa dal matrimonio rato e non consumato — Previsione che la Corte d'appello possa renderlo esecutivo agli effetti civili e ordinarne l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Tutela giurisdizionale dei diritti — Sua realizzazione (pur nel nucleo più ristretto ed essenziale) in un procedimento che si colloca nell'ambito della discrezionalità amministrativa — Mancanza della garanzia di un giudice o di un giudizio.

N. 19 — Sentenza 19 gennaio 1982 Pag. 217

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Individuazione dei termini della questione — Insufficienza — Inammissibilità — Fattispecie — Legge 13 agosto 1969, n. 592, art. 2 (dipendenti di imprese appaltatrici per conto dell'Azienda delle ferrovie dello Stato: retribuzione; assegno perequativo).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Atti non aventi forza di legge — Esclusione — Fattispecie — D.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192.

- N. 22 — Sentenza 19 gennaio 1982 Pag. 249

Impiego pubblico — Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — Legge 10 novembre 1970, n. 869, art. 1, secondo comma — Orario settimanale di lavoro — Assunta disparità di trattamento giuridico ed economico e lesione degli artt. 3 e 36 della Costituzione — Natura di diseguaglianza di mero fatto — Estraneità alla competenza della Corte — Inammissibilità.

- N. 23 — Sentenza 19 gennaio 1982 » 255

Lavoro — Riposo domenicale e settimanale — Legge 22 febbraio 1934, n. 370, art. 1, secondo comma, n. 5 — Modalità di godimento da parte del personale navigante — Consente la non consecutività delle ventiquattro ore di riposo settimanale — Violazione dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua* — Altre disposizioni della stessa legge impugnata — Illegittimità conseguenziale.

Lavoro — Riposo settimanale — Cost., art. 36, terzo comma — Interpretazione.

- N. 24 — Ordinanza 19 gennaio 1982 » 261

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Malattie professionali assicurate — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (in relazione alle voci n. 42 e n. 44, lett. *i*, tabella all. 4 al D.P.R. n. 482 del 1975), art. 140 e voce n. 21 tabella all. 5 al D.P.R. n. 482 — Elencazione in apposite tabelle — Non sono violati gli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione — Questioni già decise — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Atti non aventi forza di legge — Esclusione — Inammissibilità delle relative questioni — Fattispecie — D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (malattie professionali e infortuni sul lavoro).

- N. 25 — Ordinanza 19 gennaio 1982 » 265

Forze armate — Cod. pen. mil. pace, art. 180, primo e secondo comma — Domanda, esposto e reclamo collettivo — Assunta violazione degli artt. 2, 3, 21, primo comma, 52,

N. 28 — Sentenza 20 gennaio 1982 Pag. 293

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale —
Oggetto — Individuazione con riguardo all'ambito spaziale in cui la questione è stata sollevata (uso della lingua italiana da parte della minoranza slovena nel territorio di Trieste).

Lingua — Uso della lingua italiana — Obbligatorietà salvo deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari (art. 99 Stat. Trentino-Alto Adige; art. 38 Stat. Valle d'Aosta) — Cod. proc. pen., art. 137, primo comma — Uso obbligatorio nel processo penale — Assunta disparità di trattamento a danno delle minoranze di lingua slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia — Non sussiste violazione degli artt. 3 e 6 Cost. e dell'art. 3 Stat. Friuli - Venezia Giulia — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Lingua — Uso della lingua — Tutela delle minoranze linguistiche — Tendenziale attuazione dell'art. 6 Cost. secondo regimi articolati e peculiari — Cost., disp. trans. X, e art. 3 Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia: carattere di norme direttive e dall'applicazione differita — Riserva al legislatore — Sussistenza di norme legislative che concretizzano l'operatività dell'art. 6 Cost. e dell'art. 3 Stat. regionale nel territorio triestino (popolazione di lingua slovena come «minoranza riconosciuta») — Cod. proc. pen., art. 137, terzo comma — Sanzioni per il non uso della lingua italiana da parte di persona che la conosca — Sua interpretazione da parte della Corte, nel senso della sua non applicabilità agli appartenenti a detta minoranza — Esclusione di illegittimità costituzionale — Tutela.

N. 29 — Sentenza 20 gennaio 1982 » 303

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale —
Ordinanza del giudice *a quo* — Insufficienti elementi per la determinazione dell'oggetto del giudizio e motivazione *per relationem* ad atti (requisitoria del p.m.) a sua volta privi di riferimento alla fattispecie concreta — Inammissibilità della questione — Fattispecie — Cod. pen. mil. pace, artt. 14 e 182, e Cod. pen., art. 266, n. 1.

N. 30 — Sentenza 20 gennaio 1982 Pag. 307

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Proponibilità di questioni nei confronti di un intero testo legislativo nel suo complesso — Condizioni — Inammissibilità ove queste difettino — Fattispecie: R.D. 20 febbraio 1941, n. 76 (intero Cod. pen. mil. pace).

Forze armate — Cod. pen. mil. pace, art. 14 — Estranei alle forze armate — Attività sediziosa — Soggezione alla legge penale militare — Rinvio a giudizio degli imputati davanti al giudice *a quo* quale loro giudice naturale — Questione proposta in raffronto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione — Irrilevanza — Inammissibilità.

Forze armate — Cod. pen. mil. pace, artt. 14 e 182 — Estranei alle forze armate — Attività sediziosa — Soggezione alla legge penale militare — Assunta violazione degli artt. 3 e 21, primo comma, della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 31 — Sentenza 20 gennaio 1982 » 313

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Oggetto della questione — Individuazione da parte della Corte.

Forze armate — Cod. pen. mil. pace, art. 184, secondo comma — Adunanza di militari senza autorizzazione in luoghi militari — Sanzioni — Assunta lesione degli artt. 17 e 21 della Costituzione — Insussistenza — Fondamento del limite nell'art. 52 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritti di libertà — Esercizio — Limiti e condizioni a tutela di altri beni costituzionalmente garantiti — Fattispecie — Costituzione, artt. 17 e 21 — Limiti ai diritti in essi garantiti desumibili dall'art. 52 (e già enucleati dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare).

N. 32 — Sentenza 20 gennaio 1982 » 321

Lavoro — Assuntorie nelle ferrotramvie in regime di concessione — Qualificazione del rapporto — Legge 3 febbraio 1965, n. 14 — Questione già dichiarata non fondata

— Riproposizione della stessa questione senza alcuna dimostrazione della sua pregiudizialità rispetto al giudizio *a quo* — Inammissibilità.

N. 33 — Sentenza 20 gennaio 1982 Pag. 327

Impiego pubblico — Personale sanitario degli ospedali — Età per il collocamento a riposo — Non costituisce elemento immutabile dello *status* del dipendente — D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, artt. 60, lett. *a*, e 135 — Assunto eccesso dai criteri direttivi stabiliti nella delega conferita con legge 12 febbraio 1968, n. 132 — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Personale sanitario degli ospedali — Età per il collocamento a riposo — Legge 10 maggio 1964, n. 336, art. 6 — Rilevanza della questione subordinata alla vigenza della disposizione — Insussistenza del presupposto — Difetto di rilevanza — Inammissibilità.

N. 34 — Ordinanza 20 gennaio 1982 » 341

Regioni — Assistenza e beneficenza pubblica — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 25, quinto comma, e (nell'ipotesi di reiezione della precedente questione) legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1 — Trasferimento ai comuni di IPAB infraregionali — Eccesso dai limiti della delega conferita con legge 22 luglio 1975, n. 382 — Questione già decisa — Manifesta infondatezza.

N. 35 — Ordinanza 20 gennaio 1982 » 345

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Successioni — Obbligo di collazione — Cod. civ., art. 751 — Coerede donatario di somme di danaro — Questione già decisa (sent. n. 107/1981) — Manifesta infondatezza.

N. 36 — Sentenza 22 gennaio 1982 » 347

Regione siciliana — Assistenza scolastica — Legge regionale 25 novembre 1977, art. 1, primo e terzo comma

(promulgata, in pendenza di giudizio, come legge 13 gennaio 1978, n. 1) — Trasporto gratuito per gli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori — Presupposti e limiti — Assunta violazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Decisioni della Corte costituzionale — Disposizione di legge (regionale) solo parzialmente impugnata — Eventuale sentenza di accoglimento — Non ridarebbe efficacia a corrispondente norma regionale anteriore contestualmente abrogata.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Norme o istituti processuali in esso applicabili — Inammissibilità del ricorso per acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato — Esclusione — Legge regionale ripetitiva di altra precedente a suo tempo non impugnata — Autonoma impugnabilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Delibera legislativa regionale implicante novazione dei corrispondenti disposti di precedente legge regionale — Impugnazione *in parte qua* per ottenere una sentenza additiva — Utilità del giudizio costituzionale.

Istruzione pubblica — Benefici concessi ad alunni di determinate scuole con esclusione di quelli che frequentano altre — Non incide sulla libertà di scelta del tipo di scuola preferito — Non sussiste un obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri necessari per esercitare libertà costituzionalmente garantite — Opzione fra situazioni nettamente differenziate (scuola statale o scuola privata) — Non configura una violazione del principio di eguaglianza.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Cost., art. 3 — Interpretazione — Violazione del principio — Presuppone identità od omogeneità dei termini messi a raffronto.

Diritto allo studio e all'istruzione — Effettività — Rimozione di ostacoli di ordine economico da parte della Repubblica (Stato, Regioni, enti locali) — Esclusione dal beneficio della gratuità del trasporto degli alunni che versano tasse o rette per libera scelta — Ragionevole presunzione di disponibilità di mezzi — Legittimità — Fattispecie — Legge regionale siciliana 13 gennaio 1978, n. 1.

N. 37 — Sentenza 22 gennaio 1982 Pag. 359

Assistenza e previdenza — Pensioni — Pensioni liquidate, col sistema contributivo, in epoca successiva al 1° gennaio 1969 — Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 9 — Non estende ad esse l'aumento del dieci per cento — Illegittimità parziale già dichiarata con sent. n. 37/1977 — Manifesta infondatezza.

Assistenza e previdenza — Pensioni riliquidate in forma retributiva, a carico dell'assistenza generale obbligatoria, sulla base di nuovi criteri — D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, artt. 9 e 14 (combinato disposto) — Non consente la riliquidazione anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 — Ingiustificata disparità di trattamento — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

N. 38 — Sentenza 22 gennaio 1982 » 381

Processo penale — Cod. proc. pen., artt. 107 e 110 — Non consentono all'imputato la facoltà di chiedere la citazione del responsabile civile — Non sono violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Cost., art. 3 — Interpretazione — Eguale trattamento di situazioni eguali, salvo differenziazioni razionalmente stabilite.

Diritto di difesa — Modalità di esercizio — Adeguamento alle caratteristiche del singolo procedimento — Limiti — Salvezza dell'effettività dell'esercizio.

N. 39 — Sentenza 22 gennaio 1982 » 389

Processo penale — Azione civile — Cod. proc. pen., artt. 23 e 489 — Divieto per il giudice penale, in caso di assoluzione, di decidere sull'azione civile proposta dal danneggiato costituitosi parte civile — Asserita disparità di trattamento rispetto alla parte che agisca direttamente in sede civile — Diversità di situazioni — Non è violato il principio di eguaglianza né il diritto di difesa — Esclusione di illegittimità costituzionale.

1981 — Sospensione cautelare dai pubblici uffici di un componente dell'Assemblea regionale — Incompetenza dello Stato ed annullamento dell'atto (analogo ad altro, già, con precedente decisione, parzialmente annullato) — Sopravvenuta legge 24 novembre 1981, n. 689 (sostitutiva del testo dell'art. 140 Cod. pen.): inapplicabilità della misura cautelare della sospensione provvisoria dagli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Atto idoneo a determinarlo — Atto giurisdizionale menomante la competenza o l'autonomia della Regione — Impugnabilità da parte di questa (v. anche sent. nn. 66/1964 e 183/1981).

N. 59 — Sentenza 12 marzo 1982 Pag. 551

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione sarda — Ricorsi regionali contro decreti-legge decaduti — Inammissibilità — Fattispecie: DD.LL. 9 luglio 1980, n. 301; 30 agosto 1980, n. 503 — Legge 28 ottobre 1980, n. 687, adottata per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti — Non conserva in vita i decreti decaduti né costituisce (per la diversità di oggetto) equipollente di legge di conversione.

N. 60 — Ordinanza 12 marzo 1982 » 559

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Cod. pen., art. 212 — Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza — Assunta violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione — Necessità di un coordinamento con l'art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) — Omesso accertamento in proposito nell'ordinanza di rimessione — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 61 — Ordinanza 12 marzo 1982 » 563

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato — D.P.R.

INDICE SOMMARIO

- N. 1 — Sentenza 7 gennaio 1982 Pag. 7

Industria e commercio — Produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande — Legge 30 aprile 1962, n. 283, artt. 5, lett. g, e 6 — Aggiunta di additivi — Inosservanza delle disposizioni — Equiparazione delle pene per fattispecie ritenute di diversa gravità — Non è violato il principio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Materia penale — Interpretazione — Assunta corrispondenza a ciascuna fattispecie di una sanzione diversa da tutte le altre — Esclusione — Sindacabilità delle sole gravi ed ingiustificate sperequazioni.

- N. 2 — Sentenza 7 gennaio 1982 » 13

Istruzione pubblica — Concorsi a posti di preside di scuola media — D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 26, lett. a — Requisiti — Disparità di trattamento non implicante arbitrio del legislatore — Non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Norme generali e norme derogatorie — Questione di legittimità costituzionale — Si configura nel confronto delle seconde con le prime.

- N. 3 — Ordinanza 7 gennaio 1982 » 21

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Cod. pen., art. 584 (omicidio preterintenzionale), nella parte

29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Difetto di rilevanza per omesso esame di eccezione di improponibilità (o di inammissibilità) della domanda di merito — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 62 — Ordinanza 12 marzo 1982 Pag. 567

Impiego pubblico — Trattamento economico — Indennità di buonuscita — Relative controversie — Legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 6, primo e secondo comma — Questioni, sotto vari profili, già decise con sent. n. 185/1981 — Insussistenza di nuovi motivi — Manifesta infondatezza.

Assistenza e previdenza — Indennità di buonuscita — Legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 4, ultimo comma — Somme dovute a titolo di riliquidazione — Non danno luogo a interessi — Questione già decisa (sent. n. 185/1981) — Manifesta infondatezza.

Giurisdizione — Criteri di giurisdizione sanciti da norme sopravvenute nella pendenza del giudizio — Cod. proc. civ., art. 5 — Non prevede la insensibilità della *perpetuatio jurisdictionis* — Questione già decisa (sent. n. 185/1981) — Manifesta infondatezza.

N. 63 — Sentenza 26 marzo 1982 » 577

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Erronea indicazione delle disposizioni impugnate — Univoca identificabilità da parte della Corte.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Rituale presentazione della domanda nel giudizio di merito — Accertamento di competenza del giudice *a quo*, non della Corte.

Commissioni tributarie — Attribuzioni — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39 e 54; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 62 — Escludono il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale — Presentazione del ricorso alle Commissioni — Effetti sulla riscossione del tributo — Gradualità di questa in relazione all'andamento del procedimento tributario — Non so-

N. 55 — Sentenza 12 febbraio 1982 Pag. 525

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Cod. proc. civ., art. 613 — Procedimento di esecuzione — Immobile da demolire occupato in base a contratto di locazione — Estraneità della disposizione impugnata all'oggetto della controversia — Difetto di rilevanza della questione — Inammissibilità.

N. 56 — Ordinanza 12 febbraio 1982 » 529

Locazione — Immobili destinati ad uso di abitazione — Sospensione delle procedure di sfratto — Legge 12 marzo 1981, n. 58, art. 2 (conversione del D.L. 8 gennaio 1981, n. 4) — Necessità di coordinamento (temporale ed oggettivo) con l'art. 2 *quinquies*, terzo comma, della legge 6 agosto 1981, n. 456 — Nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Sindacato sulla conformità delle disposizioni impugnate al parametro costituzionale — Riferimento al tempo dell'ordinanza di rimessione (pur tenendo conto di eventuale *jus superveniens*).

N. 57 — Sentenza 12 marzo 1982 » 535

Imposte e tasse — Contenzioso tributario — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26 — Indicazione dei motivi del ricorso (non solo per violazione di legge, ma anche per questioni di fatto) — Assunto eccesso dai limiti della delega conferita con legge 9 ottobre 1971, n. 825 — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giustizia amministrativa — Ricorsi — Motivi di legittimità — Non attengono esclusivamente a questioni di diritto, ma comprendono anche un giudizio sulla realtà materiale presupposta dall'atto amministrativo o sulla quale quest'ultimo deve esplicare i suoi effetti.

N. 58 — Sentenza 12 marzo 1982 » 545

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione siciliana contro organo giudiziario — Provvedimento del giudice istruttore del tribunale di Patti del 20 febbraio

N. 53 — Sentenza 12 febbraio 1982 Pag. 501

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Valutazione della rilevanza — Riferimento al momento in cui il giudice *a quo* è chiamato a fare applicazione della disposizione della cui legittimità dubita — Questione sollevata in prossimità della scadenza del termine finale di sospensione dei termini processuali — Sussistenza della rilevanza. (Legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Processo penale — Legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2, primo comma — Facoltà di rinunciare alla sospensione dei termini processuali — Riconoscimento solo all'imputato detenuto e al suo difensore e non anche all'imputato libero, alle parti private ed ai loro difensori — Asserita disparità di trattamento — Insussistenza — Diversità di situazione — Non è violato il principio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Processo penale — Legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2, primo comma — Processo contro più imputati — Sospensione dei termini — Rinuncia ad essa effettuata da una soltanto delle parti — Assunta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione — Difetto di rilevanza della questione — Inammissibilità.

N. 54 — Sentenza 12 febbraio 1982 » 509

Circolazione stradale — D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo (sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62) e artt. 83, comma quinto, 87, comma quinto, e 94 — Trattamento sanzionatorio riservato a chi guidi senza patente, o con patente scaduta, o con patente estera non convertita o, pur senza patente, abbia superato gli appositi esami — Soggetti muniti di patente militare della quale abbiano chiesto o potevano chiedere la conversione (senza sostenere l'esame di guida) — Condotta di chi, avendo chiesto o potendo chiedere la conversione, guidi autoveicoli non militari senza il possesso della patente prefettizia — Non ha natura contravvenzionale — Applicabilità anche a tale fattispecie dell'art. 80, quindicesimo comma (nel testo sostituito) — Non è violato il principio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

minerarie all'atto della cessazione della concessione —
Asserita violazione degli artt. 42, terzo comma, e 117
della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di ille-
gittimità costituzionale.

Regioni ordinarie — Competenza legislativa *ex art.* 117
della Costituzione — Limite dei principi fondamentali
delle leggi dello Stato — Non è estensibile alla legisla-
zione « esclusiva » della Regione siciliana in materia di
miniere *ex art.* 14, lett. *h*, dello Statuto speciale.

Proprietà — Misure espropriative — Sono inquadrabili
(ai fini dell'indennizzo) nell'art. 42, terzo comma, della Co-
stituzione — Ablazioni di carattere sanzionatorio ricolle-
gate al comportamento colpevole di un soggetto — Esclu-
sione dalla previsione costituzionale.

N. 51 — Sentenza 12 febbraio 1982 Pag. 479

Imposte e tasse — Imposte straordinarie sul patrimonio
— D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203, art. 65 — Azione a
garanzia del privilegio spettante allo Stato per la riscos-
sione — Non dispone che l'azione si estingua nel termine
(decennale ordinario) posto dalla legge per domandare il
pagamento — Differenza dalle imposte di registro e di
successione — Giustificazione — Non è violato il prin-
cipio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costi-
tuzionale *in parte qua*.

N. 52 — Sentenza 12 febbraio 1982 » 493

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale —
Rilevanza — Eccezione che esaurisce la propria influenza
sulla futura decisione del giudice *a quo* indipendente-
mente dal modo della risoluzione della questione di co-
stituzionalità — Sua estraneità alle vicende del giudizio
di merito che incidano sullo svolgimento del giudizio
incidentale — Non preclude la rilevanza della questione
di legittimità costituzionale.

Assistenza e previdenza — Personale degli enti locali —
Legge 8 marzo 1968, n. 152, artt. 12, 13, 14, 16 e 17 —
Non incidono sulla sussistenza del diritto all'indennità di
anzianità (la cui corresponsione era richiesta nel giudizio
a quo) — Non violano gli artt. 3 e 36 della Costituzione
— Esclusione di illegittimità costituzionale.

del principio di eguaglianza — Inadeguata motivazione dell'ordinanza in punto di rilevanza — Questione già in precedenza dichiarata inammissibile — Manifesta inammissibilità.

N. 47 — Ordinanza 22 gennaio 1982 Pag. 461

— Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Aborto — Legge 22 maggio 1978, n. 194 (alcune disposizioni) — Assunta violazione degli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione — Questioni in parte già decise — Manifesta infondatezza — Altre questioni non motivate in punto di rilevanza (mediante richiamo a relazioni di commissioni parlamentari) — Inammissibilità.

N. 48 — Ordinanza 22 gennaio 1982 » 465

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Malattie professionali — Silicosi e asbestosi — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 145, lett. a (come sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) — Grado di inabilità richiesto per la corresponsione della rendita — Assunta violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione — Questione già decisa (sent. n. 64/1981) — Manifesta infondatezza.

N. 49 — Ordinanza 22 gennaio 1982 » 469

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Infortuni sul lavoro — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 — Limiti al diritto di regresso dell'INAIL e assoggettamento dell'imprenditore agli effetti civilistici della sentenza penale emessa nei confronti di un suo dipendente — Disposizioni già dichiarate parzialmente illegittime (sent. n. 102/1981) — Manifesta infondatezza.

N. 50 — Sentenza 12 febbraio 1982 » 473

Industria e commercio — Ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione siciliana — Legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, art. 52 — Regime delle pertinenze

trollo nella Corte in considerazione del rango costituzionale delle norme di raffronto — Esclusione.

Regione Trentino-Alto Adige — *Referendum* abrogativo di leggi regionali — Disciplina in conformità dello Statuto speciale ed entro i limiti posti da questo e dalla Costituzione — Riserva alla legge statale del settore giudiziario (art. 108 Cost.) — Mancanza di una abilitazione costituzionale a derogare al principio.

N. 44 — Ordinanza 22 gennaio 1982 Pag. 449

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Aborto — Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, u. co., e 22, terzo comma — Assunta violazione degli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione — Effetti dell'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale — Insorgenza di una nuova regola incriminatrice — Inammissibilità della questione.

Corte costituzionale — Decisioni — Non possono creare nuove fattispecie penali (ex art. 25, secondo comma, della Costituzione).

N. 45 — Ordinanza 22 gennaio 1982 » 453

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Aborto — Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5, 6, lett. a, 8, u. co., e 22, terzo comma — Assunta violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione — Questioni inammissibili o per difetto di rilevanza o per preclusione alla competenza della Corte derivante dal principio di legalità ex art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Corte costituzionale — Decisioni — Non possono creare nuove fattispecie penali (ex art. 25, secondo comma, della Costituzione).

N. 46 — Ordinanza 22 gennaio 1982 » 457

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Aborto di donna consenziente — Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 22, terzo comma — Assunta violazione

previdenziale delle conseguenti attività lavorative, richiamando le norme poste al riguardo dallo Stato — Invasione della sfera di competenza legislativa dello Stato nella materia dei rapporti di lavoro e della relativa tutela previdenziale in agricoltura — Illegittimità costituzionale parziale (inciso).

Legge regionale — Rinvio a fonte normativa statale per la disciplina di rapporti che la stessa Regione, con autonomo criterio di qualificazione, classifica come rientranti in un certo tipo di attività — Eccesso dalla competenza regionale sotto il secondo profilo.

N. 42 — Sentenza 22 gennaio 1982 Pag. 419

Assistenza e previdenza — Pensioni — Gestione speciale coloni e mezzadri — D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, art. 7, secondo comma — Concede ai già pensionati un supplemento sulla pensione percepita (utilizzando contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria) — Non eccede dai limiti della delega conferita con l'art. 32 della legge 30 aprile 1969, n. 153 — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 43 — Sentenza 22 gennaio 1982 » 427

Regioni — *Referendum* abrogativo di leggi regionali e provinciali — Legge Regione Trentino-Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11, artt. 7 e 22; legge Regione sarda 17 maggio 1957, n. 20, art. 6 — Attribuiscono ad organi giudiziari (istituendo un apposito ufficio per il *referendum*) il controllo di ammissibilità (o legittimità) delle richieste — Invasione della riserva di competenza statale in materia di ordinamento e di organi giudiziari — Violazione dell'art. 108 della Costituzione (assorbimento di altri profili, in particolare rispetto all'art. 24 Cost.) — Illegittimità costituzionale.

Corte costituzionale — Giudizio sull'ammissibilità di richieste di *referendum* abrogativo — Tipicità ed autonomia rispetto alle altre attribuzioni dell'organo di garanzia (sent. n. 125/1975) — Legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 2 — Limitazione alle leggi dello Stato — Non estensibilità della competenza, in via interpretativa, alle leggi regionali e provinciali — Assunto accentramento del con-

Processo penale — Azione civile — Posizione accessoria e subordinata in esso — Diversità di interessi tutelati.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Cost., art. 3 — Interpretazione — Norme differenziate per situazioni ragionevolmente ritenute diverse — Legittimità.

Diritto di difesa — Modalità di esercizio — Adeguamento alle caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, salvi, in ogni caso, lo scopo e la funzione perseguita.

N. 40 — Sentenza 22 gennaio 1982 Pag. 397

Assistenza e previdenza — Assistenza ai professori medi — Ordinamento dell'Istituto nazionale G. Kirner (per il periodo anteriore alla disciplina contenuta nel D.P.R. n. 616 del 1977) — Legge 28 marzo 1968, n. 370, artt. 3, 6, 11, 12 e 15, e legge 13 giugno 1969, n. 282, art. 6, secondo comma — Categorie dei soci effettivi associati *ex lege*, sovvenzioni, contributi, tutela nei confronti dei relativi provvedimenti — Non sono violati gli artt. 3, 18 e 24 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà di associazione — Cost., art. 18 — Interpretazione — Esercizio in senso positivo e negativo della libertà — Limiti — Possibile inquadramento obbligatorio entro enti pubblici di una determinata categoria di interessati — Giustificazione.

Assistenza — Cost., art. 38, quarto comma — Consente che le prestazioni patrimoniali siano poste a carico di soggetti diversi dallo Stato — Imposizione di contributo con legge nel perseguimento della stessa finalità — Legittimità.

Solidarietà sociale — Principio *ex* artt. 2 e 4 della Costituzione — Applicazione al terreno assistenziale e previdenziale — Non è preclusa al legislatore.

N. 41 — Sentenza 22 gennaio 1982 » 410

Lavoro — Opere di bonifica idraulico-forestali etc. — Assunzione di manodopera — Legge regionale toscana 2 settembre 1974, n. 55, art. unico — Stabilisce il regime